



Comune di Quartucciu

Via Nazionale n.127

09044 Quartucciu (Ca)

Sito Internet: <http://www.comune.quartucciu.ca.it>

## **Regolamento per l'uso dei locali della ex scuola Dante**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 24.07.2018**

## **Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Comune di Quartucciu riconosce la fondamentale importanza della cultura quale strumento di coesione e sviluppo della propria comunità, promuovendola e valorizzandola in tutte le sue espressioni e dimensioni.
2. Sulla base del principio di sussidiarietà, l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene le associazioni culturali anche attraverso la concessione di vantaggi economici quali la concessione di spazi di proprietà comunale.
3. La concessione di vantaggi economici a organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, soggetti pubblici o privati, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia, nel rispetto della normativa vigente, assicurando un'azione amministrativa equa e trasparente e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e alla promozione della cultura.
4. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, dei locali della ex scuola Dante di proprietà del comune di Quartucciu ad enti, comitati ed associazioni, in quanto soggetti giuridici, per lo svolgimento delle sole attività interne all'associazione.
5. La concessione di detti locali è finalizzata a promuovere, valorizzare e sostenere le forme di solidarietà e di associazionismo
6. L'immobile è costituito da n. 2 (due) locali al piano terra, oltre ai servizi igienici; n. 4 (quattro) locali al primo piano, oltre i servizi igienici, come da planimetria allegata.

## **Art. 2 – SOGGETTI**

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali di cui all'art. 1 Enti ed associazioni, senza scopo di lucro, legalmente costituiti, iscritti all'albo delle associazioni culturali del Comune di Quartucciu, ed operanti sul territorio. Enti, comitati ed associazioni, legalmente costituiti e iscritti all'albo delle associazioni culturali possono decidere di associarsi per condividere lo spazio da richiedere. Dovrà, in quest'ultimo caso, essere individuato un referente che risponda all'amministrazione.

## **ART. 3 – MODALITÀ DI CONCESSIONE**

1. I locali e le strutture di proprietà comunale sono concesse in uso.

## **Art. 4 - RICHIESTA DEI LOCALI**

1. La concessione dell'utilizzo dei locali avviene a domanda degli interessati. Le domande sono presentate sulla base di apposito avviso pubblico annuale. In base al numero di richieste ammesse, nonché dell'ordine di priorità, il settore competente redige il programma di utilizzo dei singoli spazi per l'anno solare successivo, al fine di armonizzare l'utilizzo degli spazi da parte dei soggetti interessati e conseguire la maggiore equità tra essi;
2. La concessione dell'utilizzo ha durata di anni uno. Ad ogni soggetto può essere concesso l'utilizzo di un unico spazio.
3. La richiesta può riferirsi all'utilizzo degli spazi per alcuni giorni della settimana, ovvero, ove vi fosse la disponibilità, per l'intera settimana. La concessione ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione della prima applicazione che avrà inizio dalla data stabilita nel bando sino al 31 dicembre dell'anno successivo.
4. Ogni beneficiario è tenuto a collaborare con l'Amministrazione per la realizzazione degli eventi da questa programmati.

## **Art. 5 – FASCE ORARIE DI UTILIZZO**

1. I locali vengono concessi per l'intera giornata.

## **Art. 6 – DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO**

1. La domanda di concessione dell'utilizzo deve essere presentata a seguito di bando pubblico, in bollo secondo la normativa vigente e compilata esclusivamente tramite i moduli predisposti dall'ufficio competente.
2. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
  - a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail del legale rappresentante ;
  - b) se modificato, rispetto al documento depositato in occasione dell'iscrizione all'albo delle associazioni culturali, copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
  - c) curriculum dell'Associazione e/o Ente richiedente;
  - d) l'impegno a rispondere degli eventuali danni alla struttura, agli impianti e a qualunque bene comunale, occorsi durante l'utilizzo per atti di negligenza, imprudenza od imperizia o per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento;
  - e) l'impegno a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell'utilizzo degli spazi oggetto della concessione, ivi compresi l'eventuale spazio esterno e gli accessi;
  - f) l'impegno a presentare polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni arrecati alla struttura secondo le modalità fissate dalla Giunta comunale.

## **Art. 7 – PRIORITA'**

1. Al fine dell'assegnazione prioritaria dei locali le domande vengono valutate con riferimento alle seguenti condizioni, elencate in ordine di importanza:
  - a) anni di costituzione della associazione;
  - b) numero dei soci iscritti residenti nel Comune di Quartucciu;
  - c) pluralità di soggetti.
2. A parità di condizioni, verrà eseguito un sorteggio pubblico

## **Art.8 - TARIFFE E CONSUMI**

1. La determinazione della tariffa per la concessione dei locali viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle spese dei consumi ordinari di energia elettrica e acqua.
2. In fase di prima applicazione le tariffe vengono stabilite sulla base di consumi presunti. A partire dal secondo anno di applicazione la tariffa verrà definita sulla base dei consumi effettivi dell'anno precedente.
3. Oltre alla tariffa mensile i beneficiari saranno tenuti al rimborso trimestrale delle spese elettriche extra sulla base delle letture dei contascatti per l'impianto di condizionamento effettuate dagli uffici competenti.
4. La morosità nel pagamento di n. 2 (due) mensilità comporta la sospensione della concessione fino al pagamento. Il perpetrarsi per un ulteriore ritardo di 30 (trenta) giorni comporta la revoca della concessione e l'impossibilità di richiedere i locali per anni due.
5. Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la manutenzione straordinaria.

## **ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Il Comune può effettuare indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie per verificare lo stato degli immobili.
2. Sarà fatto obbligo ai referenti delle associazioni assegnatarie comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale eventuali danni rilevati all'interno degli spazi a loro assegnati.

## **Art. 10 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI**


1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione.
2. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto l'uso e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.
3. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:
  - a) divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri soggetti;
  - b) divieto assoluto di duplicare le chiavi;
  - c) obbligo di custodire i locali e di riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione;
  - d) utilizzo di arredi ed attrezzature conformi alle vigenti normative sulla sicurezza;
  - e) liberare l'immobile al termine dell'autorizzazione;
  - f) provvedere alle pulizie conferendo i rifiuti secondo il regolamento comunale;
  - g) manutenzione ordinaria.
4. In casi reiterati di violazione degli obblighi contrattuali e per motivate ragioni di interesse pubblico, il rapporto può essere sciolto prima della sua scadenza.
5. Il concessionario assume responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni eventualmente provocati a terzi, oltre a tutte le clausole comunque giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alla natura dell'atto.
7. Il Comune deve in ogni caso risultare indenne da responsabilità nei confronti di terzi.

## **ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE**

1. È fatto divieto al concessionario di cedere l'uso della sede a terzi.

## **Art. 12 - NORME FINALI**


1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679.
2. Ulteriori usi rispetto a quelli disciplinati dal presente atto potranno essere previsti in specifici regolamenti.



Via Quartu

PIANTA PIANO TERRA

# PIANTA PIANO PRIMO



# PIANTA PIANO SECONDO

